



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Settore Servizi Istituzionali

Servizi Demografici

**MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI
PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI
CUI NON POSSEGGONO LA CITTADINANZA**

(Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197, in attuazione della direttiva 94/80/CE)

Il decreto legislativo 12 aprile 5996. n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: **Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca. Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.**

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n°81, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risultati che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini de/l'Unione europea - ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza - devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risultati che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito da/l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n° 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.